



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Franco	Manzato
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Sandro	Sandri
	Vendemiano	Sartor
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 2555 del 4 agosto 2009

OGGETTO: Comunità montane. Presa d'atto degli effetti derivanti dalla decisione della Corte Costituzionale n. 237 del 24/07/2009.

L'Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del personale, Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

La Legge 24/12/2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2008)" all'articolo 2, commi dal 16 al 22, ha previsto la riduzione della dotazione del Fondo ordinario dello Stato a favore delle Comunità montane dell'importo di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dal 2009 e il riordino delle stesse.

Alle Regioni si chiedeva di intervenire legislativamente entro il 30 settembre 2008, riducendo, a regime, la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane, per un importo pari almeno a un terzo della quota del Fondo ordinario per l'anno 2007.

L'articolo 2, comma 18, in particolare, richiedeva alle Regioni di intervenire operando:

- la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane (lett. a);
- la riduzione del numero dei componenti degli organi delle Comunità montane (lett. b);
- la riduzione delle indennità dei componenti degli organi delle stesse (lett. c).

In caso di inerzia da parte delle Regioni, il comma 20 del medesimo articolo 2 stabiliva i seguenti effetti automatici:

- 1) la decadenza dalla partecipazione alle Comunità montane dei Comuni capoluogo di provincia, dei Comuni costieri e di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 2) la soppressione delle Comunità montane costituite da meno di cinque Comuni e di quelle non rispondenti a precisi criteri altimetrici;
- 3) la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori nelle rimanenti Comunità montane.

Ai sensi della citata normativa statale (articolo 2, comma 21), gli effetti soppressivi e modificativi sopra indicati si producevano a far data dalla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che accertava l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa imposte alle Regioni.

Ritenendo le norme statali lesive dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione, oltre che in contrasto con il principio di leale collaborazione, la Giunta, con deliberazione n. 214 del 12/02/2008, ha autorizzato il Presidente a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale avverso, tra le altre, le norme della legge finanziaria 2008 dello Stato riguardanti le Comunità montane, a difesa delle prerogative regionali.

I termini indicati dal legislatore statale per l'approvazione della legge regionale di riordino delle Comunità montane sono trascorsi senza che la Regione del Veneto si sia determinata in merito alla riorganizzazione.

La Giunta Regionale, prendendo atto che dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 21 dell'art. 2 della L. n. 244/07 si producevano gli effetti previsti dal comma 20 dell'art. 2 della citata legge 244/07, con D.G.R. n. 3687/08, integrata con D.G.R. n. 4226/08 ha provveduto a nominare:

- n. 8 Commissari straordinari per le Comunità sopresse a far data dal 27/11/2008 (data della pubblicazione in G.U. del DPCM di cui al comma 21 dell'art. 2 della L. 244/2007) e per la durata di 6 mesi, per la ricognizione del patrimonio e per l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantirne senza interruzioni il funzionamento, in attesa della definizione delle procedure di successione a tali enti;
- n. 11 Commissari ad acta, nella persona dei Presidenti in carica, per le rimanenti Comunità montane non sopresse, con il compito di sovrintendere alle operazioni necessarie al passaggio al nuovo regime normativo previsto dalla lettera d) del comma 20 dell'articolo 2 della legge finanziaria n. 244/2007, fissando nel contempo in 6 mesi il termine entro il quale i Comuni interessati avrebbero provveduto al rinnovo dei propri rappresentanti in seno al Consiglio delle Comunità stesse.

Con D.G.R. n. 1472 del 19/05/2009, su segnalazione di alcuni Commissari, la Giunta regionale ha deliberato di prorogare sia il termine di durata in carica dei Commissari straordinari, sia il termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto provvedere al rinnovo dei propri rappresentanti in seno al Consiglio delle Comunità montane, dal 27/05/2009 al 31/10/2009.

Con precedente Delibera n. 4226 del 30/12/2008, la Giunta regionale, ad integrazione della D.G.R. n. 3687/2008, deliberava altresì di affidare al Commissario straordinario della Giunta regionale già nominato per l'amministrazione della Comunità montana della Lessinia, la gestione dei procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla data del 27/11/2008, e l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire il funzionamento ordinario del Parco naturale regionale della Lessinia.

Con sentenza n. 237 del 24/07/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 29/07/2009, la Corte Costituzionale, sul citato ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 20, comma 21 nella parte in cui prevede che gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del DPCM, e comma 22, della legge finanziaria statale n. 244/2007.

Con la citata sentenza la Corte, ribadita la competenza legislativa regionale esclusiva di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione per quanto concerne l'ambito materiale relativo all'ordinamento delle Comunità montane, ha dichiarato che non spetta allo Stato dettare una disciplina di dettaglio ed auto applicativa nella detta materia; pertanto al mancato riordino delle Comunità montane non potevano conseguire automaticamente gli effetti di cui al comma 20, e segnatamente:

- 1) la decadenza dalla partecipazione alle Comunità montane dei Comuni capoluogo di provincia, dei Comuni costieri e di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 2) la soppressione delle Comunità montane costituite da meno di cinque Comuni e di quelle non rispondenti a precisi criteri altimetrici;
- 3) la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori nelle rimanenti Comunità montane.

Alla luce della citata sentenza, ne consegue che, a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i compiti affidati, con le citate deliberazioni di questa Giunta regionale, ai Commissari straordinari nominati vengono meno con riferimento all'attività di ricognizione del patrimonio degli Enti gestiti, fatti salvi gli atti assunti in via definitiva, rimanendo ora i compiti limitati all'adozione degli atti necessari a garantire senza interruzioni il regolare funzionamento degli Enti stessi fino all'insediamento dei nuovi organi compreso il compimento delle operazioni necessarie alla costituzione di questi ultimi - atteso che la maggior parte dei Comuni a queste appartenenti è stata interessata dalle elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009 - che dovrà avvenire come ordinariamente stabilito dalla normativa regionale vigente e dai rispettivi statuti.

Ciò in considerazione della necessità di garantire il buon andamento dell'amministrazione e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa che, in particolare, indica che il perseguimento dei fini deve essere raggiunto con il minor dispiego di mezzi, anche procedurali, e considerata altresì l'urgenza di provvedere.

Restano confermati i compiti assegnati con Delibera n. 4226 del 30/12/2008 al Commissario straordinario della Giunta regionale nominato per l'amministrazione della Comunità montana della Lessinia, consistenti anche nella gestione necessaria a garantire il funzionamento ordinario del Parco naturale regionale della Lessinia.

La lett. d) del comma 20 dell'art. 2 della legge finanziaria statale, inoltre, prevedeva che per le rimanenti Comunità montane il rinnovo degli organi comunitari sarebbe dovuto avvenire secondo le prescritte indicazioni statali. A tal fine, in considerazione della prevista tornata elettorale amministrativa del 6-7 giugno 2009, che avrebbe interessato gran parte dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, con le citate Deliberazioni questa Giunta aveva provveduto a nominare quali Commissari ad acta i Presidenti in

carica delle rimanenti Comunità montane, con il compito di sovrintendere alle operazioni necessarie al passaggio al nuovo regime normativo previsto dalla lett. d, comma 20, art. 2, L. n. 244/2008.

Poiché anche la lett. d) del citato comma 20 è stata dichiarata incostituzionale, attenendo all'ambito di competenza esclusiva regionale, al rinnovo degli organi di tutte le Comunità montane del Veneto si dovrà procedere secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa regionale di cui alla L.R. n. 19 del 03/07/1992. Pertanto, sempre a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 237 della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, sono cessati anche gli incarichi di Commissari ad acta assegnati ai Presidenti delle Comunità montane i quali provvederanno al compimento delle operazioni per il rinnovo degli organi comunitari ai sensi della normativa regionale e dei rispettivi Statuti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2, commi da 17 a 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

VISTA la sentenza n. 237 del 24/07/2009 della Corte Costituzionale;

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane";

VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 3687 del 25/11/2008; n. 4226 del 30/12/2008; n. 1472 del 19/05/2009;

VISTO l'art. 18 della L.R. n. 1/97.

DELIBERA

1. Di prendere atto che per effetto della sentenza n. 237 del 24/07/2009 della Corte Costituzionale, a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29/07/2009, i compiti affidati con le deliberazioni n. 3687 del 25/11/2008, n. 4226 del 30/12/2008, n. 1472 del 19/05/2009 ai Commissari straordinari sono venuti meno con riferimento all'attività di ricognizione del patrimonio degli Enti gestiti, fatti salvi gli atti assunti in via definitiva, rimanendo ora i compiti limitati all'adozione degli atti necessari a garantire senza interruzioni il regolare funzionamento degli Enti stessi fino all'insediamento dei nuovi organi, compreso il compimento delle operazioni necessarie alla costituzione di questi ultimi - atteso che la maggior parte dei Comuni a queste appartenenti è stata interessata dalle elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009 - che dovrà avvenire, come ordinariamente stabilito dalla normativa regionale vigente e dai rispettivi statuti, per le ragioni di cui in premessa;
2. Di prendere atto che restano confermati i compiti assegnati con Delibera n. 4226 del 30/12/2008 al Commissario straordinario della Giunta regionale nominato per l'amministrazione della Comunità montana della Lessinia, consistenti anche nella gestione necessaria a garantire il funzionamento ordinario del Parco naturale regionale della Lessinia;
3. Di prendere altresì atto che, per effetto della medesima sentenza, sono cessati gli incarichi di Commissari ad acta assegnati ai Presidenti delle Comunità montane con la D.G.R. n. 3687 del 2008, i quali provvederanno al compimento delle operazioni per il rinnovo degli organi delle Comunità stesse, ai sensi della normativa regionale vigente e dei rispettivi Statuti;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di presa d'atto nel B.U.R. nonché la comunicazione ai Commissari straordinari della Giunta regionale nominati con le citate deliberazioni della Giunta regionale presso le rispettive Comunità montane, ai Presidenti delle Comunità montane già nominati Commissari ad acta e ai Sindaci dei Comuni che compongono le Comunità montane del Veneto ai sensi della legge regionale n. 19/1992;
5. Di informare il Consiglio regionale degli effetti derivanti ai compiti dei Commissari straordinari per effetto della sentenza n. 237 del 24/07/2009 della Corte Costituzionale;
6. Di demandare al Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti lo svolgimento di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan